



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] del [redacted], proposto da:  
[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

*contro*

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliavano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

del silenzio rifiuto serbato dall'amministrazione su atto di diffida notificato il 18.12.2000 per l'accertamento del diritto alla

corresponsione sul trattamento di attività e sull'indennità di buonuscita di maggiori emolumenti per due anni aggiuntivi di servizio, riconosciuti ai sensi dell'art. 117 del r.d. n. 3458/1929, e per l'accertamento del diritto al pagamento delle relative differenze retributive e di indennità di fine rapporto maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria; nonché ancora per la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del relativo trattamento economico da imputare quale differenza non corrisposta al trattamento stipendiale e di buonuscita con interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto fino a quella di effettivo soddisfo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno XXXXXXXXXX il Cons.

Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è un Ufficiale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, in quiescenza dal 1996.

In precedenza, nel 1979, gli erano state riscontrate patologie

riconosciute come dipendenti da causa di servizio ed ascritte nel complesso alla 6<sup>a</sup> categoria, misura massima, di cui alla tabella A annessa alle leggi nn.rr. 137/42, 648/50 e 313/68.

In data 23.12.1997 chiedeva all'amministrazione di appartenenza l'erogazione del beneficio economico di cui all'art. 117 del R.D. n. 3458 del 31.12.1928, relativamente alle invalidità per servizio suddette.

In attesa della risposta dell'amministrazione, conseguiva l'accesso ad un decreto emanato dal Ministro delle Finanze in data [REDACTED] dal quale risultava che il beneficio in argomento gli era stato concesso, ma solo nella misura di "due anni di servizio".

Inoltre, quindi, un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, con cui richiedeva la corresponsione degli ulteriori benefici economici di cui innanzi, non ancora corrispostigli sullo stipendio, sulla buonuscita e sulla pensione.

Evidenzia che, con il cit. decreto del 1985, gli è stato attribuito soltanto uno scatto convenzionale dall'1.6.1979, procedendo alla rideterminazione del trattamento economico limitatamente al periodo che va dall'1.6.1979 al 31.12.1980.

Sarebbe pertanto evidente che l'amministrazione ha interpretato le disposizioni di cui al R.D. 3458/1928 in senso restrittivo, e cioè sull'assunto che il beneficio ivi previsto debba essere riassorbito dalla maturazione della successiva classe stipendiale.

Ne consegue che, erroneamente, non è stato erogato il trattamento

stipendiale derivante dalla concessione del beneficio in questione per il periodo che va dal 1° gennaio 1981 al 17 dicembre 1996, data di collocamento in congedo, come pure non è stato attribuito il dovuto trattamento di quiescenza e di buonuscita che doveva essere determinato in riferimento alla base pensionabile relativa all'abbreviazione di due anni sancita dall'art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928.

Prosegue parte ricorrente evidenziando come, anche sulla scorta dei pareri resi dal Consiglio di Stato nel corso degli anni (ad es. parere n. 452 del 1999), debba ritenersi non solo che il beneficio spetti anche ai dipendenti in congedo (purché la malattia invalidante sia stata riconosciuta durante il servizio), ma che lo stesso non consiste in un mero scatto biennale "una tantum" dovendo invece connotare tutta la carriera retributiva dell'interessato.

Si tratta, in sostanza, di un beneficio non riassorbibile che confluisce nel computo della base retributiva ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e della liquidazione delle buonuscita.

Si costituivano, per resistere, le amministrazioni intimate.

La causa passava una prima volta in decisione alla pubblica udienza del [REDACTED]

Con sentenza n. [REDACTED] del [REDACTED], veniva dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente all'azione volta all'annullamento del silenzio – inadempimento.

Nel corso del giudizio era infatti intervenuto un provvedimento

espresso del Comando Generale della Guardia di Finanza, n. [REDACTED] del 15.2.2001, recante determinazione di segno negativo in ordine alla pretesa avanzata dal ricorrente.

La sentenza, peraltro, disponeva la remissione del ricorso sul ruolo ordinario, ai fini del prosieguo del giudizio in ordine ai residui capi di domanda.

Parte ricorrente depositava quindi un'ulteriore memoria, mentre le amministrazioni intimare depositavano documenti (ivi compresa una relazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, risalente al 2001); in vista della pubblica udienza di discussione del [REDACTED], alla quale, infine, il ricorso è stato introitato per la decisione definitiva.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. La questione di diritto posta dal ricorrente è stata già più volte affrontata sia dal Consiglio di Stato che da questo Tribunale amministrativo, ed è stata risolta nel senso che il beneficio previsto dall'art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928 non è riassorbibile con la successiva progressione economica (cfr. ad esempio, Cons. St., sez. IV, sentenza n. 1241 del 31 ottobre 1997, sia pure con riferimento alla progressione economica di cui all'art. 2, della l. n. 425 del 1984; cfr., anche, con riferimento agli Ufficiali dell'Esercito, la sentenza n. 10439 del 7.10.2004, del TAR Lazio, Sezione I<sup>^</sup> bis).

Gli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28, di cui è invocata l'applicazione, hanno introdotto la concessione dell'abbreviazione di due, o di un

anno, dell'anzianità di servizio; agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore dei mutilati o invalidi di guerra, in relazione ad infermità ascritte alle differenti categorie di cui alla tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero di cui agli artt. 100 e 101 del regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Con legge 15 luglio 1950, n. 539, i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Agli effetti della legge 539/50 si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Quanto all'oggetto dell'equiparazione di cui all'art. 1, della legge in esame, è fuor di dubbio che essa riguardi anche tutte le pregresse norme, purché vigenti, tra cui dunque anche quelle di cui al R.D. 3458/1928.

Le invocate norme, relative all'abbreviazione dell'anzianità di servizio per gli scatti di stipendio, indicano quale presupposto l'avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, nonché l'ascrivibilità delle stesse ad una delle categorie ivi indicate.

Ed invero, dallo stesso dato testuale di cui all'art. 117, R.D.

3458/1928, si evince che nell'ambito di beneficiari dell'abbreviazione temporale agli effetti della determinazione stipendiale sono compresi tanto gli ufficiali in servizio permanente quanto quelli delle categorie in congedo.

Pertanto il diritto all'anticipazione delle progressioni stipendiali sorge dal momento in cui si è verificata la condizione giuridica prevista dalla legge, senza che possano essere poste limitazioni al riguardo, in ragione della costanza in servizio o meno del dipendente, dovendo essere ricondotta la realizzazione della fattispecie all'unico presupposto giuridico richiesto.

Va poi considerato che la norma che ha previsto il beneficio *de quo*, consistente in sostanza in una abbreviazione di carriera, non produce direttamente essa stessa un beneficio economico, derivando gli eventuali incrementi remunerativi dalla disciplina generale sul trattamento economico.

A tanto consegue che l'abbreviazione, involgendo i criteri di determinazione della carriera economica, quale risultante per il dipendente pubblico interessato della disciplina generale integrata con la norma agevolativa, non può dare origine a dislivelli retributivi suscettibili di "riassorbimento".

Sul piano sostanziale va ancora considerato che l'agevolazione di cui al più volte richiamato art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928 si ricollega ad una situazione soggettiva di pregiudizio avente carattere permanente, quale lo stato di invalidità per causa di guerra o di

servizio, per cui la temporaneità della erogazione, cui consegue l'assorbimento nei successivi miglioramenti retributivi, si porrebbe in contraddizione con il fine, in senso lato indennitario, perseguito dal legislatore.

Nessun ostacolo può infine derivare, nella fattispecie, dall'art. 118, R.D. 3458/1928, il quale dispone che l'erogazione del beneficio può essere concessa una sola volta nella carriera di appartenenza, con la conseguenza che nei confronti di coloro ai quali l'attribuzione era stata accordata in applicazione di una interpretazione più restrittiva delle norme, con il riassorbimento del beneficio al momento del conseguimento di un grado superiore, ovvero all'atto della maturazione di un aumento periodico stipendiale, la riconsiderazione dello stesso secondo il più recente indirizzo applicativo costituirebbe una non consentita reiterazione del beneficio.

Ed invero, anche nel caso di specie, come in quelli già affrontati dalla giurisprudenza richiamata, la domanda avanzata dal ricorrente non risulta finalizzata ad una reiterazione dello stesso in ordine ad un diverso fatto costitutivo del diritto, bensì ad una diversa valutazione degli effetti che il beneficio avrebbe dovuto comportare in ordine al trattamento economico, e che invece non ha avuto siccome riassorbito nel tempo.

In altri termini, la richiesta del ricorrente attiene alla ricostruzione della carriera economica in applicazione della corretta modalità di godimento del beneficio, pacificamente spettante e già attribuito,



senza considerarne l'assorbimento verificatosi nel tempo, con ogni effetto in ordine al trattamento stipendiale già in godimento, ed al successivo trattamento di quiescenza.

Nel caso di specie, non è dunque pertinente la risposta dell'amministrazione, contenuta nella determinazione n. [REDACTED] del 13.2.2001, secondo cui la domanda del [REDACTED] non potrebbe trovare accoglimento ostandovi il principio "tempus regit actum".

Per quanto non perspicua, essa appare formulata con riferimento ai citati e più restrittivi orientamenti applicativi adottati in passato anche dalla Guardia di Finanza.

E' tuttavia evidente che una mera circolare amministrativa non può modificare la portata del dato normativo, di talché, la circostanza che l'amministrazione abbia concesso il beneficio nella vigenza di un più restrittivo indirizzo interpretativo, non può avere conseguenza alcuna sul riconoscimento del diritto spettante al ricorrente, nell'intera portata scaturente dalla norma primaria.

Infine, la determinazione del 15.2.2001 attesta chiaramente come - sebbene tale questione fosse stata in precedenza ventilata dalla stessa amministrazione (cfr. la nota interlocutoria n. 34819 del 16.2.2000, in atti) - non sia poi mai stata effettivamente opposta al ricorrente l'eventuale, intervenuta prescrizione del diritto, unica circostanza che (in ipotesi), sulla scorta di quanto affermato dal Consiglio di Stato nel cit. parere n. 452/99, avrebbe potuto opporsi all'integrale soddisfacimento del diritto.

3. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere accolto.

Ne consegue l'obbligo delle amministrazioni intimare di rideterminare il trattamento economico del ricorrente (ivi compresa l'indennità di buonuscita) alla luce dei sopra indicati principi e secondo la posizione rappresentata dal ████████ nell'istanza del 23.12.1997.

Sulle somme eventualmente risultanti quali crediti di lavoro saranno dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo, non cumulabili, peraltro, in relazione alle somme maturate dal 1° gennaio 1995, in ragione del divieto di cumulo disposto dall'art. 16, 6° comma, legge 412/1991 e dall'art. 22, 36° comma, legge 724/1994.

In ragione del fatto che la giurisprudenza, in materia, appare essersi consolidata solo dopo la proposizione del presente gravame, appare equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II<sup>^</sup>, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, condanna le amministrazioni intimare al pagamento al ricorrente delle differenze retributive dovute.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]  
[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**